



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 17 del 18/02/2023

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL RISPETTO DEGLI INDICATORI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 859, DELLA LEGGE N. 145/2018 E DELLA INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI NELL'ESERCIZIO 2023.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **diciotto** del mese di **febbraio** alle ore **12:30** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

BORTOLOTTI PIETRO	SINDACO	Presente
NICOLI ROSSANO	ASSESSORE	Presente
GOZZI ANNA	ASSESSORE	Presente
MADEO VINCENZO	ASSESSORE	Assente
POLI CHIARA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL RISPETTO DEGLI INDICATORI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 859, DELLA LEGGE N. 145/2018 E DELLA INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI NELL'ESERCIZIO 2023.

La GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 20/12/2022, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione 2023/2025 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 20/12/2022, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2023/2025;

Visti i commi da 858 ad 872 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), in tema di tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche;

Richiamato, in particolare, il comma 859 dell'art. 1 della legge n. 145/2018, il quale prevede, a partire dall'anno 2021, l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, tra le quali rientrano i comuni, di applicare le misure di cui al comma 862 del medesimo articolo, che consistono nell'accantonamento al cosiddetto Fondo di garanzia debiti commerciali, in presenza delle seguenti condizioni:

- a) applicazione delle misure di cui alla lettera a) del comma 862 dell'art. 1 della legge n. 145/2018, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente; con la precisazione che in ogni caso le predette misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- b) applicazione delle misure di cui al comma 862 dell'art. 1 della legge n. 145/2018, se è rispettata la condizione di cui alla precedente lettera a), ma l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;

Richiamato quindi il comma 862 dell'art. 1 della legge n. 145/2018, il quale dispone che entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 del medesimo art. 1, riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni pubbliche, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati

nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente;

Preso atto che, ai sensi del comma 861 dell'art. 1 della legge n. 145/2018:

- gli indicatori di cui al comma 859 del citato art. 1 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (cosiddetta PCC);

- i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare;

- limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 gli enti possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 dell'art. 1 della legge n. 145/2018 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Atteso che il comma 863 dell'art. 1 della legge 145/2018 prevede che:

- nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione;

- il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859 dell'art. 1 della legge n. 145/2018;

Visto inoltre il comma 872 dell'art. 1 della legge n. 145/2018, secondo il quale il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle misure descritte nei paragrafi precedenti;

Preso atto dei seguenti dati elaborati dalla piattaforma dei crediti commerciali con riferimento al Comune di Dosolo, aggiornati alla data del 14/02/2023, al fine di verificare la sussistenza dell'obbligo di applicare le misure di cui al comma 862 dell'art. 1 della legge n. 145/2018:

- importo totale dei debiti commerciali scaduti e non pagati al 31/12/2021:

- 11.297,01 Euro (comprese le note di credito emesse dai fornitori);

- importo totale dei debiti commerciali scaduti e non pagati al 31/12/2022: 13.261,73 Euro (comprese le note di credito emesse dai fornitori);

- importo dei documenti ricevuti nell'esercizio 2022: 1,97 mln €.

- tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti nell'anno 2022: - 9 giorni;

Accertato quindi che:

- il debito commerciale, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, scaduto e non pagato al 31/12/2022, come rilevato da PCC, non si è ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello dell'esercizio 2021; ma comunque non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nell'esercizio 2022;

- l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato da PCC sulle fatture ricevute e scadute nell'anno 2022, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni

commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;

Evidenziato pertanto che le risultanze di cui sopra garantiscono il rispetto per l'anno 2022 delle condizioni di cui all'art. 1, comma 859, della legge 145/2018, e non richiedono l'applicazione delle misure di cui al comma 862 del medesimo articolo, che consistono nell'obbligo di stanziare nella parte corrente del bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali;

Visti gli allegati pareri previsti dall'art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, espressi favorevolmente dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Pertanto con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1) Di prendere atto dei seguenti dati elaborati dalla piattaforma dei crediti commerciali con riferimento al Comune di Dosolo, aggiornati alla data del 14/02/2023, al fine di verificare la sussistenza dell'obbligo di applicare le misure di cui al comma 862 dell'art. 1 della legge n. 145/2018:

- importo totale dei debiti commerciali scaduti e non pagati al 31/12/2021: -11.297,01 Euro (comprese le note di credito emesse dai fornitori);
- importo totale dei debiti commerciali scaduti e non pagati al 31/12/2022: 13.261,73 Euro (comprese le note di credito emesse dai fornitori);
- importo dei documenti ricevuti nell'esercizio 2022: 1,97 mln €.;
- tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti nell'anno 2022: - 9 giorni;

2) Di dare che atto che non devono essere applicate le misure di cui al comma 862 dell'art. 1 della legge n. 145/2018, che consistono nell'obbligo di stanziare nella parte corrente del bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, in quanto sono rispettate le condizioni previste dal comma 859 del medesimo articolo, nello specifico:

- il debito commerciale, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, scaduto e non pagato al 31/12/2022, come rilevato da PCC, non si è ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello dell'esercizio 2021; ma comunque non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nell'esercizio 2022;
- l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato da PCC sulle fatture ricevute e scadute nell'anno 2022, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale seduta n. **5** del **18.02.2023**

IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA